

RISOLUZIONE

L'Assemblea legislativa regionale

premesse che

1. la produzione di vino a partire da vitigni di Lambrusco è accertata nella zona emiliana e mantovana da millenni, e appartiene perciò a pieno titolo al patrimonio storico e culturale di questa regione, al punto tale da esserne elemento caratterizzante e distintivo: il Lambrusco è perciò una famiglia di vitigni che si identifica profondamente con il territorio dal quale ha avuto origine;
2. a partire dal 1970, si è cominciato a tutelare la produzione tradizionale con il riconoscimento a livello nazionale delle prime Denominazioni di Origine Controllata legate al vitigno Lambrusco a cui negli anni ha fatto seguito il riconoscimento di numerose DOP e IGP a livello europeo; la lungimiranza dei produttori, che hanno saputo mettere a frutto l'opportunità costituita da queste denominazioni protette organizzandosi in Consorzi di tutela nelle province di Modena, Reggio Emilia, Parma, Bologna e Mantova, ha permesso un costante investimento in termini economici e professionali, così da poter sostenere una programmazione economica dell'intero territorio al fine di aumentare la qualità della produzione stessa, la visibilità e il marketing del prodotto, nonché la consapevolezza del consumatore;
3. questa evoluzione ha trasformato il Lambrusco, che prima di tale processo soffriva per essere considerato alla stregua di un vino da tavola, in un prodotto redditizio dal punto di vista territoriale, in un'espressione di eccellenza del territorio e in un volano per l'economia locale grazie all'indotto generato: il valore aggiunto che apporta il Lambrusco DOP e IGP può essere misurato attraverso il valore in termini assoluti delle proprietà fondiarie, laddove un ettaro di vigneto vale circa 60.000 euro, a fronte dei 20.000 euro di un ettaro di vigneto ordinario privo di marchi di tutela e altresì attraverso la redditività netta che, raggiungendo i 6.000 per ettaro, si colloca tra le prime cinque in Europa;
4. al fine di fornire più efficace tutela alle produzioni DOP e IGP anche nei Paesi extraeuropei, dove le imitazioni e l'uso illegittimo della denominazione protetta "Lambrusco" rendono spesso necessarie anche azioni sul piano legale, i consorzi delle province di Modena, Reggio Emilia e Mantova hanno depositato il marchio collettivo "Lambrusco", che è attualmente riconosciuto in Argentina, Brasile, Giappone e India; le DOP e le IGP che presentano la menzione "Lambrusco" sono state inoltre debitamente registrate presso l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO), secondo le procedure previste dal "Sistema di Lisbona" per la registrazione delle denominazioni di origine il 2 luglio 2015;

5. la filiera vitivinicola del Lambrusco è costituita da un panorama ampio di imprese di diverse dimensioni, che comprende 8000 aziende viticole, 20 cantine cooperative, 48 aziende vinicole, impiegando più di 1000 addetti: questa realtà è supportata dal grande numero di operatori specializzati che lavorano in ciascun settore della produzione e che conferiscono a questo distretto manifatturiero un carattere altamente innovativo e all'avanguardia, tanto da aver permesso al Lambrusco di diventare, negli ultimi 20 anni, il vino italiano più apprezzato ed esportato nei mercati internazionali, raggiungendo 52 Paesi in 5 continenti;
6. attualmente la menzione "Lambrusco" figura esclusivamente nell'etichetta di vini DOP o IGP, la cui produzione complessiva ammonta, nel 2014, a 180.137.867 bottiglie, delle quali il 63% sono state destinate all'export; il valore complessivo si stima in 570.409.389 euro, con un aumento dell'1,4% rispetto all'anno precedente: crescita superiore rispetto a quella media delle filiere non alimentari (+ 1%), da attribuirsi anche all'incremento delle vendite nel mercato estero (+ 2,8%);

considerato che

1. il regolamento UE n. 607/2009 sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette, all'art. 62, paragrafi 4, dispone che i nomi di varietà di uve da vino o i loro sinonimi di cui all'allegato XV, lettera B, i quali "contengono in parte una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all'elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, possono figurare esclusivamente sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un paese terzo";
2. il vitigno Lambrusco è inserito nell'elenco contenuto nell'allegato XV, lettera B summenzionato, in ragione del suo essere menzione prevalente nelle DOP "Lambrusco di Sorbara", "Lambrusco Mantovano" e "Lambrusco Salamino di Santa Croce", e che la stessa menzione compare nelle IGP "Reggiano Lambrusco", "Lambrusco di Modena", "Colli di Scandiano e Canossa Lambrusco", "Colli di Parma Lambrusco", "Lambrusco Emilia" e "Lambrusco di Mantova". Allo stesso modo nello stesso elenco figura anche la varietà di vitigno "Lambrusco Grasparossa", in ragione del suo essere menzione prevalente nella DOP "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro";
3. l'utilizzo improprio della menzione "Lambrusco" in violazione delle disposizioni del reg. UE 607/2009 hanno reso necessarie numerose azioni di diffida e di opposizione legale patrocinata dai Consorzi di tutela, in particolar modo nel corso dell'ultimo biennio: nel 2014 i costi di queste azioni ammontavano nel complesso a 76.523 euro, mentre nel solo primo semestre

del 2015 sono state attivate 22 procedure legali, di cui 15 in Paesi extra- UE, per un impegno economico iniziale di 71.566 euro;

rilevato che

1. la Direzione generale per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale della Commissione europea sta valutando una revisione delle regole applicabili ai vari comparti della produzione agroalimentare al fine di perseguire l'obiettivo dell'allineamento normativo e della coerenza tra settori, alla luce delle riforme introdotte dal Trattato di Lisbona; in particolare, per il settore vitivinicolo, si dovrà fare riferimento agli atti delegati e agli atti esecutivi così come previsti dal reg. UE n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
2. la Direzione generale per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale della Commissione europea ha rilevato che la menzione "Lambrusco" non si riferisce all'elemento geografico della denominazione protetta così come richiesto dall'art. 62 par. 4 del reg. UE 607/2009 per poter essere inserito nella lista di cui all'allegato XV lettera B dello stesso, e ha perciò sollevato dubbi sulla correttezza giuridica di tale menzione, ipotizzandone lo stralcio attraverso una eventuale futura modifica del regolamento in esame; allo stesso modo ha argomentato per altri vitigni che attualmente si trovano contenuti nella medesima lista;
3. le imprese vitivinicole dedite alla produzione di vino Lambrusco DOP e IGP temono che la linea d'azione suggerita dalla Commissione europea, lungi dal portare ad una maggiore semplificazione delle norme, avrebbe come unica e deleteria conseguenza la liberalizzazione dell'utilizzo dei vitigni indicati nell'allegato XV lettera B per la produzione e l'etichettatura di vini varietali, capovolgendo e stravolgendo in tal modo l'originaria intenzione del legislatore, che voleva invece garantire una forte forma di tutela a vantaggio un vitigno che presenta un indissolubile legame con il territorio nel quale è nato e con il quale si identifica;

impegna la Giunta regionale

- a. ad attivarsi presso il Governo e il Parlamento affinché assicurino ogni sforzo per impedire, alla luce dei rilievi sollevati dalla Commissione europea, che venga stravolto l'attuale quadro normativo ed evitare che si realizzi una indiscriminata liberalizzazione dell'utilizzo della menzione di un vitigno fino ad ora regolamentato ex art. 62 del reg. UE 607/2009; sollecitandoli ad individuare una opportuna correzione legislativa che dia piena, effettiva e definitiva tutela al carattere locale e alla peculiarità del vitigno Lambrusco e delle produzioni vinicole DOP e IGP che da esso prendono il nome, rafforzandone il vincolo reciproco e con il territorio di cui sono originarie e scongiurando il rischio di un pronunciamento giudiziale che,

prendendo come fondamento i dubbi già espressi dalla Commissione europea, li privi della adeguata protezione;

- b. a richiedere al Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale una forte e decisa azione diretta ad assicurare piena, effettiva e definitiva tutela al carattere locale e alla peculiarità del vitigno Lambrusco e delle produzioni vinicole DOP e IGP che da esso prendono il nome;
- c. a promuovere il coinvolgimento e l'attivazione della Regione Lombardia rispetto agli impegni indicati.

I Consiglieri
Andrea Bertani
Gian Luca Sassi
Raffaella Sensoli
Giulia Gibertoni